

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto:****IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

L'anno : 2023  
Il giorno : 30  
del mese di : Marzo  
alle ore : 16.30 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI	La Femina Raffaele	Consigliere	NO
Nitto Davide	Consigliere	NO	Bottone Michele	Consigliere	SI
Stanzione Gaetano	Consigliere	NO	Burgio Mariarosaria	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Fezza Vincenza	Consigliere	NO
Ferraioli Luna	Consigliere	SI	Violante Vincenzo	Consigliere	NO
Cesarano Gaetano	Consigliere	SI	De Martino Umberto	Consigliere	NO
			Alessandro		
Cosentino Alfonso	Consigliere	SI	D'Amato Vincenzo	Consigliere	SI
Manzo Maria	Consigliere	SI	Petrelli Fabio	Consigliere	SI
Maresca Anna	Consigliere	SI	Cascone Gerardo	Consigliere	SI
Passamano Tommaso	Consigliere	SI	Rinaldo Mirko	Consigliere	NO
Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI	Calce Vincenzo	Consigliere	NO
Palladino Gerardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	NO
Russo Veronica	Consigliere	SI			

**Totali presenti: 16****Totale assenti: 9**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta n. 9 del registro generale del SETTORE TRIBUTI E CULTURA 22.-

Secondo la proposta agli atti (n. 9 del registro), istruita dal dott. Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Il funzionario istruttore, tenuto conto delle indicazioni dell'Amministrazione presenta la seguente relazione istruttoria:

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche'*

*per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai*

*sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Vista** la delibera del Commissario prefettizio con poteri di Consiglio comunale n. 2 del 19/06/2020 consiliare, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

*previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs.

23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**Considerato** che la circolare n. 128 della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della*

*pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**Visto** il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

**Dato atto** che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario istruttore;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 57 del 21/02/2023 acquisito con nota prot. gen. n.8139 del 22/02/2023

Sentiti gli interventi, come da allegato verbale della stenotipia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

il Presidente mette in votazione l'atto de quo  
Presenti n. 16 , assenti 9 ( La Femina, Nitto, Stanzione, Calce, De Martino, Fezza, Sessa, Rinaldo e Violante)  
Con voti favorevoli 13, astenuti n.3 (Cascone, D'Amato e Petrelli), espressi per appello nominale secondo il risultato proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2023</b>
------------------	------------------

	<b>aliquota per mille</b>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione €200,00)	<b>6 per mille</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>1 per mille</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>ESENTI</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>  (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>10,6 per mille</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,6 per mille</b>
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli);  <u>Per l'applicazione della riduzione della base imponibile al 50%</u> occorre <b>CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</b>	<b>10,6 per mille</b>
Fabbricati categoria <b>D</b> ad eccezione della categoria D/10	<b>10,6 per mille</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>10,6 per mille</b>
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b>  riduzione di imposta al 75 per cento.	<b>10,6 per mille</b>

- di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto;
- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Dopo il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

### **Il Consiglio Comunale**

Udita la proposta del Presidente

Presenti n. 16 , assenti 9 ( La Femina, Nitto, Stanzione, Calce, De Martino, Fezza, Sessa, Rinaldo e Violante)

Con voti favorevoli 13, astenuti n.3 (Cascone, D'Amato e Petrelli), espressi per alzata di mano secondo il risultato proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n.267;
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio";





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 9**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate Tributarie 22**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Tributarie 22)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2023

Il Responsabile di Settore

Dr.Alfonso Striano

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio  
Palladino Gerardo

---

Il Segretario Comunale  
D.ssa Luisa Marchiaro

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
Dalla Residenza Comunale, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Luisa Marchiaro

---

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Luisa Marchiaro

---